



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE MOBILITA'
S. ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**

ATTO N. ORDD 329

Torino, 19/01/2024

ORDINANZA

OGGETTO: PONTEGGI - 2024/R03/26 - VIA ZURETTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BIGLIERI E VIA BAIARDI - VIA BIGLIERI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VENTIMIGLIA E VIA ZURETTI - VIA BAIARDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VENTIMIGLIA E VIA ZURETTI - VIA VENTIMIGLIA - CORSELLO DI COLLEGAMENTO TRA VIA BIGLIERI E VIA BAIARDI - C8 - AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
- visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";
- visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, lett.a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, lett.b per cui i comuni possono con ordinanza: "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade";
- visto l'art. 157 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Arresto, fermata e sosta dei veicoli";

- visto l'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli";
- visto l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Rimozione e blocco dei veicoli" ed in particolare il comma 1, lett. b, che dispone che gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 (polizia municipale/locale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) dispongono la rimozione dei veicoli "nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3";
- visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.;
- **vista il punto n. 2 dell'ordinanza n. 1004/2002** che ha istituito il divieto di fermata in via Biglieri nei pressi dell'intersezione con via Zuretti;
- **vista la lettera B dell'ordinanza n. 85243/2018** che in via Baiardi ha istituito il divieto di sosta permanente, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 25559, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata, a circa mt. 6 ad OVEST dell'intersezione con via Zuretti;
- **vista l'ordinanza n. 81547/2019** che in via Baiardi ha istituito la sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere e spazi demarcati, sul lato SUD della via, a partire da m 10.00 circa ad OVEST dell'intersezione con via Zuretti e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 24,00 circa;
- **vista l'ordinanza n. 2809/2020** che in via Biglieri ha istituito il divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulesi o non vedenti e ai veicoli adibiti al trasporto disabili muniti di simbolo di accessibilità, sul lato NORD a partire da mt. 5 circa ad EST di via Ventimiglia per un tratto di mt. 36 circa verso EST della via, con disposizione "in linea";
- **vista l'ordinanza n. 7195/2023** che in via Biglieri ha istituito la riserva di uno stallo di sosta, individuato dalla segnaletica prevista dagli artt. 120, comma 2 e 149, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, esclusivamente al veicolo munito del contrassegno speciale di cui all'art. 381 del medesimo D.P.R. 495/1992 (contrassegno di parcheggio per veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria) n. 44224, rilasciato dal Comune di Torino, con sosta a pettine (perpendicolare al senso di marcia), ubicato sulla banchina lato SUD della carreggiata, fronte n.c. 44;
- vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dall'AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO di cui all'istanza iscritta al registro cotsp indicato nel dispositivo;
- vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;
- ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo ai fini dell'occupazione del suolo pubblico con le modalità e le caratteristiche di posizione e superficie indicate nell'elaborato grafico rappresentato nell'istanza di cui

al registro COTSP N. 2024/R03/26 che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

ORDINA

dal 29/01/2024 al 24/01/2025

e comunque fino al termine dell'occupazione in caso di concessioni di proroga,

• A) in VIA ZURETTI nel tratto compreso tra via Biglieri e via Baiardi:

1) l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2 - 3 - 8 - 9 nonché L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE;

• B) in VIA BIGLIERI nel tratto compreso tra via Ventimiglia e via Zuretti:

1) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, con sosta consentita alle "ambulanze", sul lato Nord della via a partire da 23 metri circa ad Est dell'intersezione con via Ventimiglia e procedendo verso Est per 18 metri circa con disposizione in "linea";

2) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA dell'ordinanza n. 2809/2020 nel tratto di cui al punto n. 1 lett. B della presente ordinanza;

3) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato Sud della via a partire dal f.f. OVEST di via Zuretti e procedendo verso OVEST per un tratto di m 28 con disposizione in "linea";

4) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA del divieto di fermata, istituito dal punto n. 2 dell'ordinanza n. 1004/2002, in corrispondenza del tratto di cui al punto n. 3 lett. B della presente ordinanza;

5) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato Sud della via a partire da 11 metri circa ad Est dell'intersezione con via Ventimiglia e procedendo verso Est per un tratto di 30 metri circa con disposizione in "linea";

6) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, con sosta riservata esclusivamente al veicolo munito del contrassegno speciale n. 44224, sul lato Sud della via a partire da 5 metri circa ad Est dell'intersezione con via Ventimiglia e procedendo verso Est per un posto auto con disposizione in "linea";

7) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA dell'ordinanza n. 7195/2023;

8) L'ISTITUZIONE dell'obbligo di svolta a destra all'intersezione di via Biglieri con via Zuretti eccetto per i veicoli diretti all'area di cantiere e quelli diretti al Parcheggio C.T.O.;

• **C) in via BAIARDI nel tratto compreso tra via Ventimiglia e via Zuretti:**

1) L'ISTITUZIONE di una corsia unidirezionale Ovest/Est riservata ai veicoli dei Servizi di Soccorso, lungo il lato Sud della via;

2) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA del senso unico di circolazione ad eccezione dei veicoli di soccorso (ambulanze) e dei veicoli diretti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Regina Margherita in stato di emergenza che transitano sulla corsia riservata istituita dal punto n.1 lett. C della presente ordinanza;

3) L'ISTITUZIONE del divieto di fermata sul lato Nord e sul lato Sud della via;

4) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA della riserva di sosta per lo stallo disabili ad personam contrassegno n. 25559 istituita dalla lett. B dell'ordinanza n. 85243/2018;

5) LA SOSPENSIONE TEMPORANEA della riserva di sosta per biciclette, ciclomotori e motocicli istituita dell'ordinanza n. 81547/2019;

• **D) in VIA VENTIMIGLIA:**

1) L'ISTITUZIONE del divieto di sosta permanente, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 25559, per un posto auto, sul lato Est della carreggiata, a circa mt. 5 a Nord dell'intersezione con via Baiardi;

• **E) nel CORSELLO di collegamento tra via Biglieri e via Baiardi:**

1) L'ISTITUZIONE del senso unico di circolazione con direzione Sud-Nord, nel corsello viabile di collegamento, tra via Biglieri e via Baiardi, ubicato tra il Parcheggio Ventimiglia e l'Unità Spinale Unipolare;

2) L'ISTITUZIONE del divieto di transito eccetto mezzi di soccorso (ambulanze);

A) l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:

- l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
- la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
- sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
- ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
- che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;

B) al richiedente, di attenersi alle prescrizioni e condizioni indicate negli allegati pareri del servizio mobilità che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

C) ogni misura prevista dall'ordinamento vigente ed in particolare dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992), dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/1992) e dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/2008), sia riguardo all'adeguatezza della segnaletica sia alle misure di sicurezza, al fine di garantire la massima visibilità e sicurezza del cantiere temporaneo e della disciplina temporanea della viabilità, a cura del richiedente;

D) la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze, a cura e spese del richiedente;

di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;

AVVERTE

- I. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- II. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- III. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione, o,
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Dario Bartolomeo Rinaudo